

**DELIBERAZIONE 26 MARZO 2015**  
**134/2015/R/EFR**

**APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DELLE REGOLE DI FUNZIONAMENTO DEL**  
**MERCATO DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA (CERTIFICATI BIANCHI)**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS**  
**E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 26 marzo 2015

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge 244/07);
- la legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 115/08);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, come convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (di seguito: decreto legge 66/2014);
- i decreti del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 luglio 2004, i decreti ministeriali 20 luglio 2004 in materia di titoli di efficienza energetica e, in particolare, l'articolo 10, comma 3 (di seguito: decreti interministeriali 20 luglio 2004);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 21 dicembre 2007, recante "Revisione e aggiornamento dei decreti 20 luglio 2004";
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 dicembre 2012, di determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e di potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 11 dicembre 2014, 616/2014/R/EFR (di seguito: deliberazione 616/2014/R/EFR);
- la proposta di aggiornamento del Regolamento di funzionamento del mercato dei TEE, inviata dalla società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (di seguito: GME) all'Autorità in data 19 marzo 2015, prot. Autorità n. 9407 del 20 marzo 2015 (di seguito: comunicazione del 19 marzo 2015).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 115/08 prevede, tra l'altro, che l'Autorità *“approva le regole di funzionamento del mercato e delle transazioni bilaterali relative ai certificati bianchi, proposte dalla Società Gestore del mercato elettrico”*;
- l'articolo 29, comma 1, lettera b., del decreto legislativo 28/11 ha confermato le competenze del GME *“sull'attività di emissione dei certificati bianchi e sulla gestione del registro e della borsa dei medesimi certificati bianchi”*;
- con la deliberazione 616/2014/R/EFR, l'Autorità:
  - ha approvato la più recente versione delle *“Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi)”* (di seguito: Regole di funzionamento del mercato dei TEE), predisposto ai sensi dell'articolo 10, comma 3, dei decreti interministeriali 20 luglio 2004;
  - ha previsto che il GME estendesse le modifiche apportate alle Regole di funzionamento del mercato dei TEE, di cui al precedente alinea, anche al *“Regolamento per la registrazione delle transazioni bilaterali di titoli di efficienza energetica”*, predisposto ai sensi dell'articolo 10, comma 5, dei decreti interministeriali 20 luglio 2004 (di seguito: Regolamento per la registrazione delle transazioni bilaterali dei TEE).

#### **CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- l'articolo 1, comma 210, della legge 244/07 ha previsto che le amministrazioni e gli enti di cui al comma 209 del medesimo articolo non possano *“accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possano procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino al [loro] invio in forma elettronica”*;
- in forza del sistema di garanzia, previsto dal Capo II, delle vigenti Regole di funzionamento del mercato dei TEE, il GME effettua il pagamento corrispondente alle avvenute transazioni di TEE, nei confronti dell'operatore venditore e per conto dell'operatore acquirente;
- nei casi di transazioni sul mercato dei TEE, nelle quali l'operatore acquirente è un'amministrazione oppure un ente tra quelli individuati all'articolo 1, comma 209, della legge 244/07, ovvero nei casi in cui siano applicabili le disposizioni dell'articolo 1, comma 210, il GME può procedere al corrispondente pagamento solo dopo aver accertato che sia stata emessa e inviata a tale acquirente la relativa fattura in formato elettronico;
- per quanto rileva ai fini della partecipazione al mercato dei TEE in qualità di operatore acquirente, il termine entro cui è necessario adeguarsi a quanto previsto dall'articolo 1, comma 210, della legge 244/07 è stato anticipato al 31 marzo 2015, per effetto dell'articolo 25, comma 1, del decreto legge 66/14;

- al fine di tenere conto di quanto al precedente alinea, con comunicazione del 19 marzo 2015 il GME ha trasmesso, all’Autorità, la proposta di aggiornamento delle Regole di funzionamento del mercato dei TEE, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, delle medesime Regole;
- la proposta di aggiornamento di cui al punto precedente prevede anche l’introduzione, nelle Regole di funzionamento del mercato dei TEE, del cosiddetto “iter di modifica urgente”, già previsto in tutti gli altri regolamenti di competenza del GME nei casi di mero recepimento di modifiche normative e nei casi in cui si rendano necessari interventi urgenti finalizzati a salvaguardare il regolare funzionamento del mercato;
- più in dettaglio, l’iter di modifica urgente prevede che la modifica, disposta dal GME, divenga efficace all’atto della pubblicazione sul sito internet del GME e sia tempestivamente trasmessa all’Autorità, per l’approvazione; rimane ferma la possibilità, in capo all’Autorità, di non approvare la modifica comportandone la decadenza dalla data di comunicazione al GME del provvedimento dell’Autorità.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- approvare gli aggiornamenti alle Regole di funzionamento del mercato dei TEE, come predisposti dal GME e dallo stesso trasmessi in data 19 marzo 2015, al fine di:
  - adeguare le medesime Regole alle richiamate disposizioni normative in materia di fatturazione elettronica;
  - introdurre il cosiddetto “iter di modifica urgente” da applicarsi nei casi di mero recepimento di modifiche normative e nei casi in cui si rendano necessari interventi urgenti finalizzati a salvaguardare il regolare funzionamento del mercato

**DELIBERA**

1. di approvare gli aggiornamenti al documento “Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica”, come predisposti dalla società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. e dalla stessa trasmessi in data 19 marzo 2015;
2. di prevedere che il documento recante “Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica”, di cui al punto 1, entri in vigore dal giorno della sua pubblicazione sul sito internet della società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., da effettuarsi entro il 31 marzo 2015, in sostituzione del Regolamento precedentemente approvato con la deliberazione 616/2014/R/EFR;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alla società

Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. e alla società Gestore dei Servizi Energetici  
- GSE S.p.A.;

4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità  
[www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

26 marzo 2015

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*